



ISTITUTO ZACCARIA

DEI PADRI BARNABITI - EDUCATORI IN MILANO DAL 1608

SCUOLA PARITARIA

PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO

VIA DELLA COMMENDA, 5 - 20122 MILANO - TEL. E FAX 02.5456936

SEGRETERIA@ISTITUTOZACCARIA.IT - WWW.ISTITUTOZACCARIA.IT

ENTE GESTORE: PROVINCIA LOMBARDA DEI CHIERICI REGOLARI DI S. PAOLO DETTI "BARNABITI"

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

PREMESSA

Le finalità educative dell'Istituto Zaccaria esigono che tutti i membri della Comunità scolastica partecipino attivamente alla sua vita e collaborino a fare della scuola «*un ambiente comunitario scolastico permeato dallo spirito evangelico di libertà e carità*» (Concilio Ecumenico Vaticano II, Dichiarazione sull'educazione cristiana *Gravissimum educationis*, n. 8). La partecipazione alla vita della comunità scolastica, che presuppone la conoscenza e l'accettazione del Progetto educativo, ha come scopo l'arricchimento della realtà educativa della scuola e richiede un atteggiamento costruttivo di consiglio, proposta e iniziativa.

L'incontro tra le diverse componenti della comunità scolastica e la loro comune partecipazione alla vita della scuola è indispensabile affinché le diverse esperienze e competenze possano confrontarsi nell'approfondimento del progetto educativo, nella verifica della sua applicazione, nello studio e nell'elaborazione di nuove soluzioni.

L'Istituto Zaccaria per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana, attiva al proprio interno i seguenti organismi di partecipazione e organi collegiali:

- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio d'Istituto;
- il Collegio Docenti;
- il Consiglio di Classe;
- il Consiglio d'Interclasse;
- l'Assemblea di Classe dei genitori;
- le Assemblee degli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Le loro attività sono regolate dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 1

Il Consiglio di Presidenza è composto:

- dal Rettore, che lo presiede;
- dal Padre Spirituale;

- dal Coordinatore didattico (Preside);
- dal Segretario Generale;
- dal Docente Vicario e/o Collaboratore per la Scuola Primaria;
- dal Docente Vicario e/o Collaboratore per la Scuola Secondaria di Primo Grado;
- dal Docente Vicario e/o Collaboratore per il Liceo Classico;
- dal Docente Vicario e/o Collaboratore per il Liceo Scientifico;
- dal Docente Vicario e/o Collaboratore per il Liceo Linguistico.

Nel caso di necessità e/o opportunità possono essere inviati alle sue riunioni l'Economo della Comunità religiosa, l'Amministratore Generale, l'Economo provinciale o altri collaboratori e/o consulenti.

Art. 2

Il Consiglio di Presidenza si riunisce, di norma, una volta la settimana allo scopo di coadiuvare gli Organi direttivi nella conduzione – con criteri unitari – dell'ordinaria vita dell'Istituto, soprattutto per quanto attiene gli aspetti educativi e organizzativi e per l'esame di situazioni particolari.

Art. 3

Al Consiglio di Presidenza è demandata, su proposta del Rettore e degli Organi competenti, la stesura del calendario sinottico annuale delle attività, la definizione degli orari d'inizio e termine delle lezioni, degli incontri con le famiglie, dei Collegi Docenti, dei Consigli di Classe, degli scrutini, esami, ecc., armonizzandone date e orari, con particolare riguardo a evitare incongruenze e sovrapposizioni.

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 4

Il Consiglio d'Istituto è un organismo unico per tutti gli ordini e gradi di scuola presenti nell'Istituto (Primaria, Secondaria di Primo Grado, Liceo Classico, Scientifico e Linguistico). Le sue sedute e i suoi atti sono pubblici. Il pubblico presente, non componente il Consiglio, non ha diritto di parola né di voto.

Art. 5

Il Consiglio d'Istituto collabora con gli Organi competenti allo svolgimento delle attività scolastiche e educative in merito a:

- a) adozione del Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio Docenti;
- b) approvazione del calendario scolastico proposto dal Rettore e adattato alle specifiche esigenze dell'Istituto;
- c) eventuale necessità di revisione dei criteri di programmazione e attuazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche, delle attività complementari, delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione;
- d) promozione dei contatti con altre scuole o istituti per scambi d'informazioni e di esperienze o per eventuali iniziative di collaborazione;
- e) promozione della partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- f) espressione del parere sull'andamento didattico generale dell'Istituto.

Sono escluse dalla competenza del Consiglio d'Istituto la regolamentazione dell'uso dell'edificio scolastico, la formazione delle classi e l'assegnazione alle stesse dei docenti, la scelta dei docenti, la loro sostituzione e l'ammissione o esclusione dei singoli alunni.

Art. 6

Il Consiglio d'Istituto è costituito dai rappresentanti della Congregazione dei Padri Barnabiti impegnati nella scuola, del personale amministrativo, del personale docente, dei genitori, degli alunni.

Sono membri di diritto:

- il Rettore;
- il Coordinatore didattico o, in sua assenza, il Collaboratore Vicario;
- il Padre Spirituale;
- il Segretario Generale;
- il Docente Vicario e/o Collaboratore per la Scuola Primaria;
- il Docente Vicario e/o Collaboratore per la Scuola Secondaria di Primo Grado;
- il Docente Vicario e/o Collaboratore per il Liceo Classico;
- il Docente Vicario e/o Collaboratore per il Liceo Scientifico;
- il Docente Vicario e/o Collaboratore per il Liceo Linguistico.

Sono membri elettivi:

- 1 Docente per la Scuola Primaria;
- 1 Docente per la Scuola Secondaria di Primo Grado;
- 1 Docente per il Liceo Classico;
- 1 Docente per il Liceo Scientifico;
- 1 Docente per il Liceo Linguistico;
- 2 Genitori degli alunni della Scuola Primaria;
- 2 Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado;
- 2 Genitori degli alunni del Liceo Classico;
- 2 Genitori degli alunni del Liceo Scientifico;
- 2 Genitori degli alunni del Liceo Linguistico;
- 2 Rappresentanti degli alunni del Liceo Classico;
- 2 Rappresentanti degli alunni del Liceo Scientifico;
- 2 Rappresentanti degli alunni del Liceo Linguistico;
- 1 Rappresentante del Personale non docente.

A giudizio del Presidente, sentito preventivamente il Rettore, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, specialisti a vario livello che operano nell'Istituto.

Art. 7

I membri elettivi sono eletti a votazione segreta dalle rispettive liste/categorie di appartenenza, con le seguenti scadenze:

- ogni tre anni per la rappresentanza di genitori, docenti e non docenti;
- ogni anno per la rappresentanza studentesca.

L'appartenenza alle rispettive liste/categorie (Primaria, Secondaria di Primo Grado, Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico) dei docenti e dei genitori è condizione essenziale per l'elezione ma non per la permanenza nel Consiglio. Quest'ultima, infatti, perdura anche se essi nel corso del triennio dovessero mutare ordine di scuola.

Art. 8

Genitori, docenti, non docenti e alunni hanno diritto di eleggere, all'interno delle proprie liste/categorie, i rispettivi rappresentanti.

Hanno diritto di voto tutti i genitori, docenti e non docenti dell'Istituto e i soli alunni della Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Tutti i docenti e non docenti sono considerati candidati e quindi eleggibili nel Consiglio d'Istituto. Ai genitori e alunni, invece, sarà richiesta con congruo anticipo la presentazione della propria candidatura secondo le istruzioni impartite dal Segretario Generale.

Art. 9

Alla data fissata per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto, tutti i genitori, docenti, non docenti e alunni sono invitati a prendere parte attivamente alle consultazioni per votare i propri rappresentanti in seno al Consiglio d'Istituto.

La votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti intervenuti.

Ogni elettore riceverà una sola scheda indicante, già stampati, i nominativi dei candidati e dovrà esprimere un massimo di due preferenze all'interno della propria categoria.

I genitori di più alunni che frequentano differenti ordini di scuola potranno ricevere una scheda per ogni ordine, ma non una scheda per ogni alunno (nel caso di alunni frequentanti lo stesso ordine di scuola).

Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulterà eletto colui che da maggior tempo appartiene all'Istituto e, in seguito, colui che ha maggiore età.

Al Segretario Generale dell'Istituto è demandata l'organizzazione e la supervisione del seggio elettorale, l'individuazione e il coordinamento degli scrutatori, la predisposizione degli atti necessari al buon funzionamento delle consultazioni e la pubblicazione dei risultati con la conseguente comunicazione dell'elezione agli interessati.

Art. 10

In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico per docenti o non docenti o di frequenza dell'alunno per i genitori), si procederà alla sua sostituzione chiamando a far parte del Consiglio il primo dei non eletti nelle rispettive liste/categorie.

In caso di esaurimento delle liste si procederà a elezioni suppletive, da tenersi a discrezione del Rettore.

Dopo la propria scadenza il Consiglio d'Istituto rimane in carica, con tutti i suoi poteri, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 11

Il Presidente del Consiglio d'Istituto è eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, nella prima seduta del Consiglio stesso, a maggioranza assoluta dei propri membri.

Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nella prima votazione, l'elezione avverrà a maggioranza relativa nella seconda votazione.

Il Presidente presiede e convoca il Consiglio d'Istituto (eccettuata la prima riunione che è convocata dal Rettore entro trenta giorni dalla data dell'elezione del nuovo Consiglio).

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio dovrà procedere all'elezione di un nuovo Presidente da scegliersi tra tutti i rappresentanti dei genitori, dopo aver provveduto alla sostituzione del membro dimissionario con il primo dei non eletti.

Art. 12

Il Segretario del Consiglio d'Istituto è nominato dal Presidente, tra i genitori membri del Consiglio d'Istituto, nella prima seduta dello stesso.

Il Segretario redige, per ogni riunione, un sintetico verbale con la traccia degli argomenti trattati e la sintesi dei provvedimenti adottati dal Consiglio. Copia del verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà pubblicato all'albo dell'Istituto e depositato presso la Segreteria Didattica.

Art. 13

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, sempre in accordo con il Rettore, o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, da formularsi tramite lettera firmata e indirizzata al Presidente stesso.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere comunicata a cura del Presidente ai componenti con avviso scritto (da diramarsi a mezzo posta elettronica) almeno otto giorni prima della data della convocazione.

Perché le riunioni del Consiglio d'Istituto siano valide, occorre la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Il Consiglio d'Istituto dovrà essere convocato almeno tre volte l'anno.

Un argomento non iscritto all'ordine del giorno non può essere trattato nel corso della seduta, a meno che la relativa proposta non sia approvata da tutti i consiglieri presenti.

Le deliberazioni del Consiglio d'Istituto sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Le votazioni avvengono per alzata di mano, ma sono svolte a scrutinio

segreto quando si riferiscono a persone o ad argomenti ritenuti dal Presidente particolarmente sensibili. Nel voto, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 14

I componenti del Consiglio d'Istituto sono tenuti al massimo riserbo sullo svolgimento dei lavori preparatori del Consiglio stesso. Ogni argomento non potrà essere reso pubblico se non dopo la sua discussione e approvazione in Consiglio.

COLLEGIO DOCENTI

Art. 15

Il Collegio Docenti è composto da tutto il personale docente operante nell'Istituto e dai docenti di sostegno contitolari di classi.

All'interno dell'Istituto sono costituiti:

- il Collegio Docenti della Scuola Primaria;
- il Collegio Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado;
- il Collegio Docenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
- il Collegio Docenti generale (ovvero di Scuola Primaria e Secondaria).

Art. 16

Il Collegio Docenti:

- a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi d'insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun docente;
- b) elabora il Piano dell'offerta formativa;
- c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativa e didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- d) adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione, aggiornamento culturale, professionale e organizzativo relativamente all'ordine di scuola d'appartenenza;
- e) formula proposte al Coordinatore didattico per la predisposizione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;
- f) elegge, in numero di uno per ogni ordine di scuola, i propri rappresentanti in seno al Consiglio d'Istituto;
- g) programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni con bisogni specifici di apprendimento;
- h) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza.

Art. 17

Il Collegio Docenti è convocato e presieduto, in orario non scolastico, dal Coordinatore didattico o dal Collaboratore Vicario o da un docente delegato.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei docenti, membro del Collegio, individuato all'inizio di ogni anno scolastico.

Il Collegio Docenti s'insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Coordinatore didattico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno due volte ogni frazione temporale.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe e d'Interclasse.

CONSIGLIO DI CLASSE E D'INTERCLASSE

Art. 18

I Consigli di Classe sono formati da:

- tutti i docenti di ogni classe (e di classi parallele per l'interclasse);
- eventuali insegnanti di sostegno, contitolari delle classi interessate;
- eventuali assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio, a titolo consultivo.

Quando trattasi di Consigli "allargati" sono formati anche da:

- un rappresentante di classe dei genitori (per la Scuola Primaria) o due rappresentanti di classe dei genitori (per la Scuola Secondaria);
- due rappresentanti di classe degli alunni, limitatamente alle classi della Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Art. 19

Il Consiglio di Classe ha il compito di:

- a) operare la valutazione periodica e finale degli alunni (questo nei Consigli di Classe con la sola presenza dei docenti);
- b) esercitare le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dalla normativa;
- c) realizzare il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari individuando eventuali strategie necessarie alla valorizzazione del percorso educativo di ogni ragazzo (questo nei Consigli di Classe con la sola presenza dei docenti);
- d) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni;
- e) formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione;

Art. 20

I Consigli di Classe sono convocati e presieduti, in orario non scolastico, dal Coordinatore didattico o dal Collaboratore Vicario o da un docente delegato, membro del Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei docenti, membro del Consiglio, individuato all'inizio di ogni anno.

ASSEMBLEA DI CLASSE DEI GENITORI

Art. 21

L'Assemblea di Classe dei genitori è composta da tutti i genitori di una classe. Essa elegge, entro il primo mese di scuola, un (1) rappresentante nella Scuola Primaria o due (2) rappresentanti nella Scuola Secondaria. Per quanto riguarda l'elezione, da tenersi senza particolari formalità ma attraverso votazione segreta, valgono le indicazioni contenute nella "traccia" di verbale dell'assemblea stessa distribuite prima della sua effettuazione.

Art. 22

I rappresentanti mantengono i contatti con la Direzione e con il docente unico (nella Primaria) o coordinatore di classe (nella Secondaria) favorendo così il rapporto scuola e famiglie rappresentate, organizzano e gestiscono il fondo cassa comunemente concordato e ne danno puntuale rendicontazione ai genitori della classe.

Essi possono collaborare nell'organizzazione di viaggi/uscite o eventi della scuola e proporre/coordinare eventuali iniziative, eventi o acquisti che riguardano la classe rappresentata. Uno stesso genitore non può rappresentare più di una classe. La rappresentanza di classe non è incompatibile con l'elezione nel Consiglio d'Istituto.

Art. 23

Le Assemblee di Classe dei genitori sono convocate, di norma, due volte all'anno in concomitanza con l'inizio delle due frazioni temporali e, ad esse, possono partecipare, con diritto di parola, il Rettore, il Coordinatore didattico e i docenti della classe.

Di ogni assemblea è redatto, a cura del genitore rappresentante, sintetico verbale secondo modello predisposto dalla Segreteria Didattica che, al termine dell'incontro, deve essere letto, approvato e sottoscritto. Tale verbale deve, in seguito, essere depositato presso la Segreteria Didattica che lo conserverà per l'intero anno scolastico.

Art. 24

Le Assemblee di Classe dei genitori non hanno potere deliberativo. Proposte e richieste che dovessero emergere in sede di confronto e discussione dovranno essere inoltrate agli Organi competenti.

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

ASSEMBLEA DI CLASSE

Art. 25

L'Assemblea di Classe è composta da tutti gli alunni di una classe della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Essa si deve svolgere secondo le modalità previste dagli artt. 12-14 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, con cadenza mensile – da settembre ad aprile – nel limite di una sola ora di lezione, purché non cada sempre nello stesso giorno della settimana e durante la stessa disciplina.

Art. 26

Nel corso della prima assemblea (nel mese di settembre), ogni classe deve eleggere due propri rappresentanti allo scopo di mantenere i rapporti con la Direzione e di presiedere le assemblee.

Art. 27

La richiesta di convocazione dell'assemblea (da presentarsi su apposito modello disponibile presso l'ufficio del Prefetto di piano) deve essere consegnata al Prefetto stesso – e contenere l'ordine del giorno e l'autorizzazione del docente dell'ora interessata all'incontro – a cura dei rappresentanti di classe (per la prima assemblea da due alunni della classe) e almeno sette (7) giorni prima del suo svolgimento per l'ottenimento delle opportune autorizzazioni da parte della Direzione.

Art. 28

Durante l'Assemblea di Classe l'insegnante della disciplina prevista in quell'ora dovrà comunque trovarsi nei pressi della classe per adempiere all'obbligo della vigilanza sugli alunni, riservandosi la possibilità d'intervento per favorire l'ordinato svolgimento dell'incontro.

Art. 29

Al termine di ciascuna assemblea, i rappresentanti di classe dovranno redigere – entro tre (3) giorni – apposito verbale (sul retro dello stesso modulo di autorizzazione) che dovrà essere consegnato al Segretario Generale per l'esame e l'individuazione delle tematiche che necessitano di essere sottoposte al Rettore e/o al Consiglio di Presidenza.

ASSEMBLEA D'ISTITUTO

Art. 30

L'Assemblea d'Istituto è composta da tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Le Assemblee d'Istituto possono essere convocate in numero massimo di due (2) all'anno, nel limite delle ore di lezione previste per una giornata.

Art. 31

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta di almeno un terzo degli alunni iscritti e la richiesta di convocazione – debitamente sottoscritta e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione di due alunni che la presiederanno – dovrà essere inoltrate al Rettore, per l'approvazione, almeno trenta (30) giorni prima del suo svolgimento.

Art. 32

Gli alunni designati per presiede l'Assemblea hanno la facoltà di:

- a) stabilire l'ordine degli interventi e la loro durata;
- b) togliere momentaneamente la parola a chi non dovesse rispettare detto ordine;
- c) allontanare i disturbatori dalla sede;
- d) sospendere momentaneamente l'assemblea in caso di disordine.

Il Rettore e il Coordinatore didattico hanno la facoltà di ordinare l'interruzione definitiva dell'Assemblea nel caso dovesse degenerare in comportamenti offensivi delle norme della convivenza civile e scolastica.

Art. 33

A discrezione del Rettore possono essere indette Assemblee straordinarie, in orario scolastico, con presentazione immediata dell'ordine del giorno.

Art. 34

All'Assemblea d'Istituto possono assistere sempre, di diritto, il Rettore, il Coordinatore didattico e i docenti interessati, con possibilità di intervento per favorirne lo svolgimento.

Art. 35

La presenza alle Assemblee di personalità esterne alla scuola, indicate dagli studenti in sede di richiesta, deve essere specificamente e preventivamente autorizzata dalla Direzione.

Art. 36

Tutte le Assemblee hanno valore consultivo e non decisionale. Eventuali proposte o richieste, votate a maggioranza, potranno essere inoltrate agli Organi competenti per la loro valutazione.

NORME FINALI

Art. 37

Il presente Regolamento impegna tutti i dipendenti, genitori, alunni e quanti coinvolti nell'attività didattico-educativa dell'Istituto Zaccaria, che sono tenuti a osservarlo e a farlo osservare.

Art. 38

Nel caso di necessità, la modifica e l'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata alla Giunta Esecutiva e/o al Consiglio di Presidenza. Solo a questi è riconosciuta la facoltà di derogare, per ragioni di opportunità, a quanto in esso contenuto.

Milano, 16 settembre 2016
Prot. 98/16

IL RETTORE
P. Ambrogio Valzasina

L'AMMINISTRATORE GENERALE
P. Ivano Cazzaniga